

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/T.F.N. – SEZ. VERTENZE ECONOMICHE (Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 133 DELLA SOCIETA' ASDC PERIGNANO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' AC SPORTING CECINA 1929 TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO "A. PICCHI" DI CASCIANA TERME - GARA PERIGNANO CALCIO – SPORTING CECINA DEL 30 MARZO 2014, CAMPIONATO REGIONE TOSCANA, PRIMA CATEGORIA - GIRONE "C".**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASDC Perignano Calcio e, per l'effetto, dichiara la società AC Sporting Cecina 1929 tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 2.874,00 oltre iva se dovuta.
Ordina restituirsi la tassa.

- 2. RECLAMO N. 134 DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 551 (TREPPA NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. N.5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD ISM Gradisca e annulla , per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO N. 135 DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 510 (MSATFI BADR) PUBBLICATA NEL C.U. N.5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD ISM Gradisca e annulla , per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 4. RECLAMO N. 136 DELLA SOCIETA' ASD ORTE CALCIO A 5 CONTRO LA SOCIETA' ASD NUOVA ORTANA AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AI RICORSI N. 520 (PALAZZI MARCO), N. 519**

(OTTAVIANI NICOLA), N. 476 (FERIOZZI ALESSANDRO), N. 523 (PASSAMONTI FABRIZIO MARIA) PUBBLICATE NEL C.U. N. 5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società A.S.D. Orte Calcio a 5.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 5. RECLAMO N. 137 DELLA SOCIETA' G.S. SAN MINIATO CONTRO LA SOCIETA' ASD CALENZANO TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO - GARA CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI DI ELITE - SAN MINIATO – ASD CALENZANO DEL 23 MARZO 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società G.S. San Miniato e, per l'effetto, dichiara la società ASD Calenzano tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 220,00.

Ordina restituirsi la tassa.

- 6. RECLAMO N. 138 DELLA SOCIETÀ A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' F.C. JUVENTUS SPA IN ORDINE ALLA QUOTA PARTE DI PERTINENZA DELL'INCASSO GARA JUVENTUS – AVELLINO DEL 18 DICEMBRE 2013 COPPA ITALIA ("TIM CUP") STAGIONE SPORTIVA 2013/2014.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta della F.C. Juventus e la correlata adesione della AS Avellino 1912, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 7. RECLAMO N. 139 DELLA SOCIETÀ F.C. MONTEPONI IGLESIAS CALCIO CONTRO LA SOCIETA' S.C. SIGMA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 493 (LOBINA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. N.5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Monteponi Iglesias.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 8. RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ F.C. MONTEPONI IGLESIAS CALCIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. ESSECI SIGMA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 494 (LOBINA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. N.5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.**

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società FC Monteponi Iglesias.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 9. RECLAMO N. 141 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA JUE SAMMARITANA CONTRO LA SOCIETA' F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA AVVERSO LA DECISIONE**

ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 504 (MEROLA DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. N.5/E DEL 19 DICEMBRE 2014.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società ASD Nuova Juve Sammaritana e, per l'effetto, dichiara la società FC Internazionale Milano tenuta a corrispondere ad essa reclamante il complessivo importo di euro 12.172,50 di cui euro 8.815,00 in favore della società ASD Nuova Juve Sammaritana a titolo di premio di preparazione per il calciatore Merola Davide ed euro 4.057,50 a titolo di penale in favore della FIGC. Ordina restituirsi la tassa.

10.RECLAMO N.142 DELLA SOCIETA' A. C. RIMINI 1912 SRL CONTRO LA SOCIETA' PARMA F.C. IN ORDINE ALLA PENALE ED AL RISARCIMENTO SPESE, RISULTANTE DALL'ACCORDO DATATO 23 LUGLIO 2013, PER MANCATA DISPUTA GARA AMICHEVOLE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° ED IL 15 SETTEMBRE 2013.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società A..C.Rimini 1912 e, per l'effetto, dichiara la società Parma FC obbligata al pagamento in favore di essa reclamante del complessivo importo di euro 50.000,00 oltre iva se dovuta. Ordina restituirsi la tassa.

11.RECLAMO N. 144 DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO GUBBIO CONTRO LA SOCIETA' A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 587 (CORAZZI ROBERTO) PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società ASD Atletico Gubbio. Ordina incamerarsi la tassa.

12.RECLAMO N. 148 DELLA SOCIETÀ SPORTING CLUB PICENTIA CONTRO LA SOCIETA' S.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI IN ORDINE AL RICORSO N. 651 (SCARPINATI ARMANDO) PUBBLICATA NEL C.U. N.6/E DEL 29 GENNAIO 2015.

Il Tribunale Federale dichiara inammissibile il reclamo della società Sporting Club Picentia. Ordina incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 23 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio